

STATUTO DELLA SOCIETÀ'

"GRUPPO DI AZIONE LOCALE COLLINE JONICHE - SOCIETÀ' CONSORTILE  
A RESPONSABILITÀ' LIMITATA"

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - Costituzione

E' costituita una società mista pubblico-privata nella forma di società consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'art.2615 ter del Codice Civile denominata "GAL COLLINE JONICHE - Società Consortile a responsabilità limitata".

La società non ha scopi di lucro e gli eventuali risultati positivi di bilancio dovranno essere reinvestiti per le finalità della società consortile.

ARTICOLO 2 - Sede

La società ha sede legale in Grottaglie.

Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune può essere disposto con decisione del Consiglio di amministrazione da iscrivere, ai sensi di legge, nel competente Registro delle Imprese; nelle altre ipotesi il trasferimento della sede è deliberato dall'assemblea dei soci ai sensi di legge.

Il Consiglio di amministrazione potrà istituire agenzie, uffici di rappresentanza e simili ovunque ritenga necessario.

### ARTICOLO 3 - Durata

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilaventi (31.12.2020), salvo proroga deliberata dalla assemblea dei soci ai sensi di legge.

### TITOLO II - OGGETTO E SCOPI DELLA SOCIETÀ

#### ARTICOLO 4 - Oggetto sociale

Oggetto della società è di rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti territoriali nell'ambito delle previsioni normative nazionali ed europee sullo sviluppo rurale, con particolare riferimento non esclusivo all'IC LEADER, promuovendo e favorendo lo sviluppo innovativo, integrato e sostenibile del territorio rurale del comprensorio "COLLINE JONICHE", con prioritario ma non esclusivo riferimento ai territori dei Comuni di Grottaglie, Carosino, Crispiano, Faggiano, Monteparano, Montemesola, Monteiasi, San Giorgio Ionico, Statte, Roccaforzata e Pulsano. La Società Consortile si avvale per i suoi scopi delle risorse provenienti da tutte le fonti finanziarie connesse alle norme statali, regionali e comunitarie emanate o che saranno emanate in futuro per l'attuazione di programmi di sviluppo.

La società consortile potrà, inoltre indirizzare le proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo socio-

economico del territorio operando, in particolare e senza che ciò costituisca limitazione alcuna, nei seguenti ambiti:

a) promuovere iniziative atte a consentire uno sviluppo durevole delle zone rurali dell'area geografica del comprensorio "COLLINE JONICHE", operando secondo una logica plurisettoriale e tenendo conto del ruolo fondamentale che l'agricoltura, la zootecnia e la selvicoltura rivestono per la tutela del territorio, con particolare attenzione allo sviluppo di forme coordinate di commercializzazione idonee a valorizzare i prodotti agricoli locali, a diffondere pratiche di conversione per la produzione biologica e controllata, e le iniziative di promozione coordinata dell'immagine e della ricerca applicata;

b) promuovere l'acquisizione di tutti gli strumenti tecnici (studi a carattere economico e sociale, studi di progettazione tecnica, organizzativa, finanziaria, studi di programmazione territoriale e di programmazione dello sviluppo, consulenze specializzate) finalizzati all'accrescimento delle capacità di autopromozione dello sviluppo di tutti i settori mediante l'accrescimento delle conoscenze specialistiche necessarie;

c) fornire supporto allo sviluppo rurale mediante:  
l'assistenza tecnica delle comunità locali ed ai promotori di

progetti di sviluppo delle attività già insediate al fine di riorientare al mercato e di dotarle di strumentazione competitiva rispetto alla concorrenza; la formazione professionale utile alla trasformazione dell'attività agricola in attività di tutela attiva del territorio;

d) incentivare il turismo orientandolo verso forme organizzative e offerta di prodotti compatibili con la tutela ambientale indirizzandolo, verso segmenti di mercato di alta qualità. In particolare saranno sostenute: attività formative organizzate; creazione di strumenti di marketing moderni (marchi di qualità, analisi di mercato, strumentali di promozione coordinata territoriale, creazione di circoli rurali); sostegno economico ed iniziative di riqualificazione dell'offerta dei prodotti, delle strutture ricettive e delle infrastrutture (percorsi per piste ciclabili con possibilità di uso combinato nelle diverse stagioni, miglioramento delle infrastrutture esistenti, nuove infrastrutture eco compatibili); sostegno economico alle iniziative volte al miglioramento dell'impatto ambientale dell'attività turistica; sostegno economico alle attività di riconversione dell'attività agricola all'attività agrituristica e ad attività volte al miglioramento del paesaggio rurale; sostegno

alla commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnia e silvicoli, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e migliorandone le tecniche colturali e di gestione della produzione, dello stoccaggio e della distribuzione;

e) operare per la salvaguardia e la promozione del patrimonio ambientale e culturale locali valorizzando le identità territoriali e costituendone fattore di competizione: promuovendo la conoscenza di tutti gli aspetti che costituiscono parte integrante della cultura locale (dialetto, usi e consuetudini, tecniche e mestieri, patrimonio edilizio e urbanistico); sostenendo anche economicamente operazioni di mantenimento, recupero, rifunzionalizzazione del patrimonio rurale con azioni, interventi e programmi mirati; promuovere azioni volte alla tutela di porzioni di territorio di particolare pregio rispetto a possibili utilizzazioni non conformi allo spirito di una attenta e responsabile tutela;

f) sostenere la manutenzione del tessuto imprenditoriale locale; promuovendo l'accesso ai servizi utili al sostegno di una moderna attività di impresa (marketing, consulenza organizzativa, trasferimenti di tecnologie); promuovendo lo sviluppo di un adeguato tessuto infrastrutturale (reti di

trasporto, di trasmissione dati, di energia) con particolare riferimento alla diffusione della Società dell'Informazione; promuovendo l'accesso ad azioni, programmi e strumenti formativi specializzati;

g) promuovere una adeguata presenza sul territorio dei servizi sociali e di prossimità cooperando alla definizione dell'assetto dei servizi sanitari, di istruzione e formazione e di tutti i servizi che garantiscono la qualità della vita della popolazione locale; promuovendo studi e progetti utili ad una migliore allocazione di detti servizi; partecipando ad eventuali organismi di programmazione e gestione dei medesimi.

La società potrà, inoltre:

elaborare piani di sviluppo in tutti i settori dell'economia; studiare e proporre le opportunità di investimenti imprenditoriali nel territorio, soprattutto nei settori del turismo, del recupero, utilizzo e fruizione dei beni ambientali, culturali e storico artistici, dei trasporti, della ricerca applicata e delle produzioni ad alta tecnologia, nel settore agroalimentare, nel terziario innovativo; predisporre ed attivare strumenti ed interventi atti a valorizzare il territorio in relazione alle economie esterne, favorendo l'integrazione e la diversificazione delle filiere

produttive locali, attraverso processi di cooperazione nord-sud e di cooperazione transnazionale nell'area della rete LEADER ed oltre; collaborare anche con imprenditori stranieri per favorire l'orientamento e l'inserimento dell'area "colline ioniche" in reti internazionali, facilitando forme di partenariato internazionale e più in generale favorire forme di cooperazione transnazionale, con particolare attenzione ai Paesi dell'Unione Europea e a quelli del bacino del Mediterraneo; promuovere iniziative economiche e produttive volte a creare nuova occupazione e ad agevolare il reinserimento dei lavoratori risultati eccedenti per effetto di processi ristrutturazione delle imprese e dell'evoluzione del mercato del lavoro, utilizzando tutte le provvidenze legislative previste per il sostegno dell'occupazione, ivi compresa la programmazione e l'attuazione di corsi di formazione e di riconversione professionale; orientare le imprese nella individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali e nazionali e comunitari; stipulare, in qualità di organismo intermediario, apposite convenzioni a livello nazionale e comunitario per la gestione, a titolo esemplificativo, di accordi, convenzioni per sovvenzioni globali (o analoghi strumenti) destinati a

~~CONFIDENTIALE~~

cofinanziare progetti puntuali per iniziative produttive o programmi complessivi di sviluppo; svolgere anche attraverso professionalità specializzate attività di istruttoria, valutazione e selezione dei progetti presentati dai soggetti interessati, di gestione e controllo dell'impiego delle risorse assegnate e ogni altro adempimento previsto dalle convenzioni suddette; assegnare alle imprese i finanziamenti o i contributi a fondo perduto, derivanti anche da normative di incentivazione e sostegno nazionali e comunitarie in quanto compatibili con la natura della società; mettere a disposizione delle imprese e degli altri operatori economici conoscenze tecnologiche, beni mobili o immobili, fornire servizi, promuovere in coordinamento delle misure relative all'attuazione della politica di interventi nelle aree depresse, definendo qualsiasi operazione tra Soggetti Privati, Enti Pubblici e Privati, riguardanti gli strumenti della ed. "programmazione negoziata"; promuovere convegni, dibattiti, incontri pubblici e privati, pubblicazioni finalizzati alla conoscenza e diffusione del territorio rurale "colline ioniche" ed alla animazione dello sviluppo rurale del territorio; rafforzare la rappresentanza degli interessi locali, anche attraverso la identificazione di azioni di



sviluppo socioeconomico, in relazione ai compiti ed alle funzioni assegnate alle istituzioni superiori regionali, statali e comunitarie; agevolare i processi decisionali delle Pubbliche Amministrazioni, ed in particolare degli enti locali territoriali, sostenendone l'azione di accelerazione delle procedure amministrative, di governo del territorio e dei suoi fattori di sviluppo, di coesione territoriale e di costituzione di strumenti operativi sovracomunali.

La Società Consortile, per il conseguimento dei suoi scopi potrà, tra l'altro:

acquistare, vendere e permutare beni di qualsivoglia natura; operare presso il debito pubblico e presso la Cassa Depositi e Prestiti e presso Uffici Postali; instaurare o estinguere rapporti bancari di qualsivoglia natura, quale apertura di conti, depositi, affidamenti, richiesta di accettazioni bancarie, cambiali finanziarie e simili; compiere in sintesi qualunque atto, ritenuto utile od opportuno per il conseguimento dei suoi scopi; il tutto purchè strettamente connesso con la propria attività, in modo non prevalente ma subordinato all'oggetto sociale, ed esclusa qualsiasi forma di sollecitazione al pubblico, raccolte o gestione di risparmi ed esercizio di operazioni di cui al T.U. decreto Legislativo n.

385/1993 od altre per le quali la legge richieda comunque apposite autorizzazioni.

#### ARTICOLO 5-Soci

Possono essere soci della società consortile le singole imprese e le loro associazioni, le società di persone e di capitali, le cooperative ed i consorzi, gli ordini professionali, gli enti locali e gli altri enti istituzionali, gli istituti bancari e finanziari, le università, gli istituti di ricerca e gli enti di formazione, le associazioni di categoria e quelle portatrici di interessi pubblici diffusi.

#### TITOLO I - CAPITALE - QUOTE - ESCLUSIONI - RECESSO

#### ARTICOLO 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro

ripartito in quote.

Ogni socio non potrà avere una quota di partecipazione superiore al 10% (dieci per cento) del capitale.

I soggetti pubblici non potranno in ogni caso detenere la maggioranza delle quote o dei componenti degli organismi di gestione.

#### ARTICOLO 7 - Indivisibilità delle quote

Le quote sono nominative ed indivisibili.

La qualità di socio è comprovata dal possesso di almeno una

quota; essa comporta adesione all'atto costitutivo, al presente statuto ed a tutte le deliberazioni dell'assemblea legittimamente assunte.

Eventuale trasferimento di quote a favore di soggetti diversi da quelli elencati nell'articolo 5 del presente statuto non ha efficacia nei confronti della società, salvo che il negozio di trasferimento sia stato preventivamente autorizzato o successivamente ratificato dal Consiglio di Amministrazione e sempre che il Consiglio stesso abbia verificato che tale trasferimento possa assicurare un migliore perseguimento dell'oggetto sociale.

#### ARTICOLO 8 - Trasferimento delle quote di capitale sociale

Le quote sociali possono essere trasferite per atto tra vivi, a qualunque titolo, solo ai soci, a condizione che il trasferimento non modifichi l'assetto e la composizione societaria quali - quantitativa così come specificato e previsto nel Documento Strategico Territoriale ammesso dalla Regione Puglia alla seconda fase dell'attivazione dell'impostazione LEADER.

Il trasferimento potrà avvenire solo previa verifica del consiglio di amministrazione che dovrà decidere a maggioranza dei consiglieri in carica.

#### ARTICOLO 9 - Diritto di opzione

Qualora sia deliberato un aumento a pagamento del capitale sociale, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle quote già da essi possedute, e salvo il diritto di prelazione per le quote rimaste non sottoscritte.

Il diritto di sottoscrizione dovrà essere esercitato entro trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. L'aumento del capitale sociale può essere attuato, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter del Codice Civile, mediante l'offerta di quote di nuova emissione a terzi.

#### ARTICOLO 10 - Versamenti

I versamenti delle porzioni di capitale non corrisposte al momento della sottoscrizione e sino a liberazione delle quote, saranno richiesti dal Consiglio di amministrazione ai soci secondo le esigenze sociali. A carico dei soci inadempienti nei pagamenti verrà applicato un tasso di interesse pari al T.U.S. maggiorato di due punti.

#### ARTICOLO 11 - Esclusione del socio

Possono essere esclusi, con deliberazione adottata dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, i soci:

a) che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e, in genere, alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali quando l'inadempimento sia di particolare gravità;

b) che compiano atti gravemente pregiudizievoli per gli interessi e le finalità della società consortile, o in contrasto con le finalità della stessa società;

c) che abbiano cessato la propria attività, siano stati posti in liquidazione, siano stati dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa.

Il socio non ha diritto al voto nella deliberazione che riguarda la sua esclusione, fatta in ogni caso, salva la facoltà di esporre in assemblea le proprie ragioni. All'esclusione, il socio escluso potrà conseguire il solo rimborso di un importo pari alla differenza tra quanto versato a titolo di capitale sociale, risultante dall'ultimo bilancio approvato, e le spese ed oneri a sostenersi dalla società per l'attuazione del programma nei limiti di quanto effettivamente versato.

#### ARTICOLO 12 - Diritto di recesso

E' consentito ai soci il recesso dalla società consortile.

Il recesso deve essere esercitato con lettera raccomandata con

avviso di ricevimento inviata al Consiglio di amministrazione della società.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione giunge presso la sede della società.

Il recesso spiega effetti a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello nel quale esso viene comunicato; ad esso consegue il solo rimborso di un importo pari alla differenza tra quanto versato a titolo di capitale sociale, risultante sulla base dell'ultimo bilancio approvato, e le spese ed oneri a sostenersi dalla società per l'attuazione del programma, nei limiti di quanto effettivamente versato.

#### TITOLO IV-ASSEMBLEE

##### ARTICOLO 13 - Assemblea dei soci

L'assemblea, regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

##### ARTICOLO 14 - Assemblee ordinarie e straordinarie

L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Quando a giudizio del Consiglio di amministrazione, nei casi previsti dalla legge, esigenze eccezionali e giustificate lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata dal Consiglio di amministrazione entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le Assemblee, inoltre, sono convocate dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che questi lo ritenga opportuno.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o fax o messaggio di posta elettronica (per questi ultimi, previa comunicazione scritta dei soci alla società del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica), almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione; lo stesso deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della convocazione e degli argomenti da trattare; esso può contenere anche l'indicazione della seconda convocazione, per il caso in cui la prima non dovesse raggiungere il numero legale o andasse deserta.

Le assemblee dovranno tenersi normalmente nella sede sociale; il Consiglio di amministrazione tuttavia può convocarle anche altrove, purchè in Italia.

ARTICOLO 15 - Partecipazione alle assemblee .

Possono partecipare all'assemblea tutti i soci che risultino tali almeno cinque giorni prima di quello fissato per la discussione.

Le Associazioni, gli Enti e le Società intervengono tramite i loro rappresentanti legali o tramite persone da questi delegate nelle forme di legge.

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea a norma di legge.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età, o, in mancanza da persona nominata dalla stessa assemblea.

L'assemblea nominerà un segretario, anche non socio, e potrà eventualmente scegliere due scrutatori tra i soci presenti.

#### ARTICOLO 16 - Validità dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori, i sindaci e il presidente del Collegio Sindacale;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci



- delibera su qualunque altro argomento che dal presente statuto non sia riservato all'assemblea straordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la parte del capitale rappresentato.

Sia in prima sia in seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ed aventi diritto al voto.

#### ARTICOLO 17 - Validità dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori.

Salvi i casi in cui il Codice Civile o altre disposizioni, anche statutarie, prevedano specifiche inderogabili maggioranze, le deliberazioni dell'assemblea straordinaria il cui verbale è redatto da Notaio, tanto in prima che in ulteriore convocazione, dovranno essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

#### ARTICOLO 18 - Verbalizzazione delle deliberazioni

Le deliberazioni delle assemblee, quando non è previsto per legge l'intervento del Notaio, debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### ARTICOLO 19 - Modalità di voto

Le deliberazioni sono validamente prese per alzata di mano, salvo che la maggioranza calcolata in conformità dei precedenti articoli 16 e 17, non richieda la votazione per appello nominale o a scrutinio segreto. Le nomine alle cariche sociali possono avvenire per acclamazione ma soltanto se nessun socio vi si oppone.

#### TITOLO V - ORGANI CONSULTIVI E COMITATI

##### ARTICOLO 20 - Consulta permanente per lo sviluppo rurale

II Consiglio di Amministrazione può istituire la Consulta permanente per lo sviluppo rurale.

La Consulta è costituita da tutti i terzi, singoli operatori, società, imprese e loro consorzi, associazioni, enti pubblici e privati che abbiano concorso al conseguimento degli scopi sociali o che abbiano titolo di interesse allo sviluppo locale delle aree interessate alle finalità sociali che designano il proprio rappresentante nella consulta.

La Consulta opera quale Forum permanente e si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente del

Consiglio di Amministrazione per esaminare e dibattere i resoconti ed i programmi consortili e le politiche di sviluppo promuovibili.

La Consulta promuove altresì programmi di comunicazione alle popolazioni ed ai soggetti potenziali motori di sviluppo locale, anche convegni, seminari e pubblicazioni monografiche. Per le spese di funzionamento della Consulta può essere istituito un fondo speciale nel bilancio sociale.

La Consulta nomina al suo interno un comitato esecutivo, con compiti di coordinamento, composto da un numero di membri stabilito dalla consulta stessa, e ne elegge il Coordinatore.

Il Consiglio di Amministrazione nomina almeno un componente del Comitato esecutivo.

#### TITOLO VI-AMMINISTRAZIONE

##### ARTICOLO 21 - Consiglio di amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri.

L'assemblea dei soci elegge i componenti il consiglio di amministrazione di cui numero quattro membri su proposta dei soci Enti Pubblici ed i rimanenti numero cinque membri su proposta degli altri soci Privati.

I componenti del consiglio di amministrazione di parte

privata, purchè di specifica e comprovata esperienza, possono anche non essere soci.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente ed un Vice Presidente.

I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica per tre esercizi sociali sino alla data di svolgimento dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, e sono sempre rieleggibili.

L'Assemblea, su proposta degli Enti Pubblici, delibera sulla revoca dei propri rappresentanti anche prima della scadenza triennale.

#### ARTICOLO 22 - Surroga

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il Presidente e il Vice Presidente, o uno o più amministratori si provvede alla relativa surroga con le stesse modalità della elezione. La durata in carica dei subentrati è limitata al periodo residuo del triennio di nomina degli altri componenti.

#### ARTICOLO 23 - Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione può assegnare ad uno o più membri dello stesso specifici incarichi o funzioni.

#### ARTICOLO 24 - Convocazioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni volta che il

Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

La convocazione, con indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e delle materie da trattare, deve essere fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza o in casi di urgenza almeno quarantotto ore prima della riunione, con invito scritto che può essere diramato telegraficamente, o a mezzo fax o messaggio di posta elettronica (per questi ultimi, previa comunicazione scritta dei consiglieri alla società del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica). Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente; in caso di assenza di questi ultimi, dal Consigliere più anziano di età.

#### ARTICOLO 25 - Validità

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

#### ARTICOLO 26 - Poteri del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi

~~CONFIDENTIALE~~

poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera anche sugli acquisti e sulle alienazioni immobiliari, su qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, l'Istituto di emissione ed ogni altro ufficio pubblico e privato, sulle costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche, sulle trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, sulle azioni giudiziarie anche in sede di cassazione o revocazione, su compromessi e transazioni.

Il legale rappresentante della società, se autorizzato, può nominare procuratori speciali e mandatari per atti o categorie di atti e nominare procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione può anche costituire uno o più comitati consultivi speciali, tecnici o amministrativi, chiamando a fame parte anche persone estranee.

#### ARTICOLO 27 - Compenso degli amministratori

Agli amministratori, ed in particolare a coloro che saranno

delegati di specifici incarichi o funzioni, potrà essere riconosciuta un'indennità o compenso, previa indicazione dell'assemblea, il tutto nei limiti delle disposizioni previste in materia per tempo vigenti.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

#### ARTICOLO 28 - Direttore della società

Il Consiglio di amministrazione nomina un Direttore generale e può nominare, relativamente alla gestione di settori omogenei di attività, più direttori operativi, per il coordinamento e la direzione del Consorzio e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

Ove nominato il Direttore partecipa di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e può assumere i poteri che il Consiglio stesso riterrà di delegare.

Il direttore nominato dura in carica per un periodo pari alla durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e comunque sino a revoca o dimissioni.

#### ARTICOLO 29 - Verbalizzazione delle deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo devono risultare da processi verbali che, trascritti su appositi rispettivi libri, tenuti a norma di

legge, sono firmati dal presidente della seduta e dal Segretario.

#### TITOLO VII-RAPPRESENTANZA

##### ARTICOLO 30 - Poteri di rappresentanza

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente e, in caso di impedimento di questo, al Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione determinandone le condizioni e le modalità potrà delegare i poteri di firma oltre che agli Amministratori Delegati, anche a Consiglieri e Funzionari della società.

#### TITOLO VIII - ORGANI DI CONTROLLO

##### ARTICOLO 31 - Condizione per la nomina

Il Collegio dei Sindaci è nominato dall'assemblea e si compone di tre componenti effettivi e di due supplenti che sono rieleggibili.

Ad esso si applicano tutte le norme all'uopo previste dal Codice Civile.

##### ARTICOLO 32 - Compenso dei Sindaci

Il compenso dei membri dell'organo sindacale è fissato, all'atto della nomina e per tutta la durata della carica,



dall'assemblea.

All'organo sindacale, all'atto della sua nomina, l'assemblea potrà delegare anche la funzione relativa al controllo contabile. In tal caso, l'organo sindacale dovrà essere composto da soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. Per tale ulteriore funzione, l'assemblea dei soci potrà stabilire eventualmente un ulteriore compenso che comunque non dovrà essere superiore al 10% del compenso determinato per la funzione di sindaco. Nel caso l'organo sindacale venga nominato al di fuori delle ipotesi obbligatorie, l'assemblea potrà provvedere alla nomina di un Revisore Unico per il quale si applicano le norme previste dagli articoli da 2409 ter a 2409 septies del Codice Civile.

Il revisore è rieleggibile.

#### TITOLO VIII - BILANCIO

##### ARTICOLO 33

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio.

##### ARTICOLO 34

Gli eventuali utili netti di bilancio saranno ripartiti come

segue.

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale nei modi e termini di cui all'art. 2430 del Codice Civile;
- il rimanente alla costituzione di una apposita riserva straordinaria da utilizzare esclusivamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

#### TITOLO X - COLLEGIO ARBITRALE - ARTICOLO 35

Le controversie derivanti dal presente contratto sociale e dall'attuazione del rapporto associativo, tra i soci, loro aventi causa, o tra questi e la società ed i suoi organi, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sono deferite per l'amichevole composizione al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di 3 (tre) membri nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario rientra la sede legale della società. Il collegio giudicherà inappellabilmente, senza formalità, quale amichevole compositore.

#### TITOLO XI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

##### ARTICOLO 36

La Società si scioglie per i casi previsti dalla legge e dal

presente statuto oltre che, ovviamente, nell'ipotesi in cui non fosse perseguibile l'oggetto sociale.

#### ARTICOLO 37

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e l'eventuale compenso.

#### ARTICOLO 38

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia, con prevalenza, se applicabili, per quelle che disciplinano i Consorzi.

#### TITOLO XII-NORMA TRANSITORIA ARTICOLO 39

Ai fini ed agli effetti di consolidare la rappresentanza degli Enti territoriali ed allargare la compagine sociale, in modo da consentire la massima rappresentatività dei soggetti che operano sul territorio, con particolare attenzione ad Enti ed Organismi sovracomunali, viene stabilito l'impegno a definire entro 60 giorni dall'approvazione del presente statuto, l'aumento di capitale necessario alla acquisizione di quote da parte di tali Enti e soggetti rappresentativi di interesse che richiedano l'ingresso quali soci.

Al termine del completamento delle operazioni di aumento di capitale i soggetti pubblici non possono in alcun caso

detenere la maggioranza delle quote o la maggioranza negli  
organismi di gestione della società.